



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Decreto n. **388** del **9 AGO. 2007**

Oggetto: L.R. n. 41/2003, art. 1 "Igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari. Modifica della tempistica relativa al rinnovo dei percorsi formativi/informativi e di autocontrollo.

IL DIRIGENTE REGIONALE

UNITA' DI PROGETTO SANITA' AIMALE E IGIENE ALIMENTARE

VISTA la Legge 30.04.1962, n. 283;

VISTO il D.P.R. 26.03.1980, n. 327, recante il Regolamento di esecuzione della Legge n. 283/1962;

VISTO il D.Lgs 26.05.1997, n.155;

VISTA la D.G.R.V. 09.08.2002, n. 2224;

VISTA la Legge Regionale 19.12.2003, n. 41;

VISTA la D.G.R.V. 30.01.2004, n. 140;

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale della Prevenzione 01.03.2004, n. 61.

VISTA la D.G.R.V. 06.08.2004, n. 2485;

VISTI i precedenti decreti del Dirigente Regionale della Prevenzione n. 438/2004 e n. 368/2005, di integrazione e modifica della citata D.G.R.V. n. 2485/2004;

RITENUTO di dover modificare l'Allegato A alla citata D.G.R.V. n. 2485/2004 così come modificato dal citato decreto dirigenziale n. 438/2004;

VISTI i Regolamenti CE nn. 852, 853, 854 e 882/2004, loro modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO delle richieste pervenute, anche da parte di associazioni di categoria, nelle quali si proponeva di allungare il tempo di validità tra il rilascio ed il successivo rinnovo dell'attesto di partecipazione alle procedure formative riportate nell'Allegato A al decreto dirigenziale n. 438/2004;

VISTA la D.G.R.V. 08.02.2000, n. 400, con la quale vengono definiti i provvedimenti regionali;

PRESO ATTO di quanto sopra riportato;

Su conforme proposta del Dirigente del Servizio Igiene degli Alimenti, Nutrizione e Acque:

Mod. A - originale

DECRETA

1. di prevedere che, nell'ALLEGATO A al decreto del Dirigente Regionale della Prevenzione 24.11.2004 n. 438, al paragrafo denominato:

ATTIVITA' CARATTERIZZATE DALLA MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI (GRUPPO 2),

la voce:

"RINNOVO

Per le attività esemplificate nel gruppo 2, le procedure informative/formative di cui all'art. 1 delle L.R. n. 41/2003 sono assolte con la partecipazione (titolari ed operatori alimentari, dipendenti/collaboratori), al corso di seguito esplicitato, entro due anni dalla:

- scadenza del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 14 della Legge 283/1962;
- consegna dell'attestazione relativa alla partecipazione con esito favorevole al corso di seguito esplicitato;
- consegna del documento "Norme di comportamento per una corretta preparazione/manipolazione sicura degli alimenti" di cui al successivo ALLEGATO B, relativamente alle nuove attività, ai neoassunti ed agli stagionali.

Per questi ultimi, i due anni si intendono a partire dalla data di sottoscrizione, per presa visione del già citato documento di cui al successivo ALLEGATO B."

Viene così modificata:

"RINNOVO

Per le attività esemplificate nel gruppo 2, le procedure informative/formative di cui all'art. 1 delle L.R. n. 41/2003 sono assolte con la partecipazione (titolari ed operatori alimentari, dipendenti/collaboratori), al corso di seguito esplicitato.

Entro due anni dalla:

- scadenza del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 14 della Legge 283/1962;
- consegna del documento "Norme di comportamento per una corretta preparazione/manipolazione sicura degli alimenti" di cui al successivo ALLEGATO B, relativamente alle nuove attività, ai neoassunti ed agli stagionali.

Per questi ultimi, i due anni si intendono a partire dalla data di sottoscrizione, per presa visione del già citato documento di cui al successivo ALLEGATO B."

Entro tre anni dalla:

- consegna dell'attestazione relativa alla partecipazione con esito favorevole al corso di seguito esplicitato."

- dott. Giovanni Vincenzi -

IL DIRIGENTE VICARIO

- Dott. Piero Vio -